



REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA – CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

INDICE

TITOLO I

- Art. 1- FINALITA'
- Art. 2 – DESTINATARI
- Art. 3 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

TITOLO II

- Art. 4 - CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO VITALE.
- Art. 5 – Beneficiari
- Art. 6 - Motivi di esclusione

TITOLO III

- Art.7 - CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE
- Art. 8 - Beneficiari
- Art. 9 - Motivi di esclusione

TITOLO IV

- Art.10 - CONTRIBUTI VOLTI A SODDISFARE BISOGNI SPECIFICI
- Art. 11 – Beneficiari
- Art. 12 - Tabella dei massimali di intervento in soddisfazione ai bisogni specifici
- Art. 13 - Motivi di esclusione

TITOLO V

- Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI
- Art. 15 - Beneficiari
- Art. 16- Motivi di esclusione

TITOLO VI

- Art. 17 - Procedure per l'ammissione ai contributi di assistenza economica
- Art. 18 – Istruttoria del caso
- Art. 19 - Ricorsi

TITOLO 1

PREMESSA

Art. 1-FINALITA'

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a sostenere redditi temporaneamente o stabilmente insufficienti a garantire il raggiungimento o il mantenimento di un livello di qualità di vita tale da evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione.

L'assistenza economica è uno strumento del Servizio Sociale di contrasto della povertà e rientra in un più globale progetto di intervento rivolto al cittadino tendente a stimolare e potenziare le risorse presenti nell'individuo e nel nucleo familiare.

Si ritiene necessario legare in modo sempre più organico l'assistenza economica all'intervento professionale dell'operatore sociale e, più in generale, agli interventi sociali e sanitari mirati alla prevenzione del bisogno e al recupero sociale.

L'assistenza economica, infatti, si configura come un intervento di stimolo al cittadino, inserito in un progetto individuale predisposto dall'Assistente Sociale in collaborazione con altre figure professionali e con altre risorse presenti sul territorio (amministrazioni comunali, altri servizi pubblici e privati, volontariato, ecc.) e con l'eventuale contemporanea attivazione di altri tipi di interventi (assistenza domiciliare, educativa territoriale, attività diverse di sostegno).

Al fine di un corretto utilizzo di detto strumento, l'operatore è tenuto a compiere un'attenta valutazione professionale della situazione sociale complessiva del cittadino mediante colloqui professionali, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si intende proporre.

Al fine della verifica dell'efficacia dell'intervento si considerano quali parametri di primaria importanza:

- il miglioramento effettivo delle condizioni sociali del cittadino;
- l'attivazione dello stesso cittadino per conseguire tale miglioramento;
- il coordinamento e la promozione della rete di risorse fruibili o da mobilitare.

Art. 2 - DESTINATARI

Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno con validità in corso, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, visite, studio, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda; dette dichiarazioni sono suscettibili di verifiche successive in qualsiasi momento.

Nella determinazione del contributo devono essere detratti e considerati come reddito i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme, all'acquisto di beni o di servizi primari. Ad esempio non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate: indennità di

accompagnamento per invalidi civili, assegni terapeutici erogati dai servizi delle A.S.L. qualora vincolati al pagamento di prestazioni e servizi specifici quali attività risocializzanti e riabilitative.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà dichiarare di aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi sociali territoriali fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito, per le medesime finalità.

I servizi sociali territoriali sono inoltre tenuti ad informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'articolo 433 Codice Civile che prevede:

“All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.

Art. 3 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

Il presente regolamento stabilisce:

- tipologia dei contributi e importi erogabili
- beneficiari delle prestazioni di assistenza economica
- procedimenti per l'ammissione al contributo
- modalità di erogazione
- motivi di esclusione

L'assistenza economica si esplica attraverso le seguenti prestazioni:

- A. Contributi erogati in base al criterio del Minimo Vitale;
- B. Contributi erogati in base al criterio del Minimo Alimentare;
- C. Contributi volti a soddisfare Bisogni Specifici;
- D. Contributi straordinari;

Alcune tipologie di contributo prevedono la possibilità di aumento o diminuzione della quota base pari al 30%. Tale flessibilità è motivata dalla necessità di stretta connessione tra complessità del progetto, presenza o meno di reti familiari, necessità economiche particolari e entità del sostegno.

L'individuazione delle risorse da destinare all' "Assistenza economica" è vincolata alle priorità programmatiche dell'Ente e gli interventi possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti di anno in anno.

TITOLO II

Art. 4 - CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO VITALE

Per minimo vitale si intende una quota base necessaria al soddisfacimento di alcune esigenze basilari quali alimentazione, abbigliamento, spese generali e vita di relazione.

Il contributo è erogato nella misura della differenza tra il minimo vitale, il reddito del cittadino al netto dell'affitto ed il contributo effettivamente erogato dai parenti (art. 433 C.C).

Per la determinazione del minimo vitale si assume come parametro di riferimento il minimo pensionistico erogato dall'INPS ai lavoratori dipendenti (somma di tutti i ratei mensili, compresa la tredicesima e divisione per dodici), automaticamente adeguato alle variazioni periodiche predisposte dall'INPS medesimo, al quale va aggiunto l'affitto.

L'affitto è calcolato al netto del riscaldamento, delle spese e delle maggiorazioni per arretrati fino ad un massimale prefissato che, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, potrà essere adeguato di anno in anno applicando la percentuale di aumento fissata sulla base dei dati ISTAT. Il massimale anno 2007 è di € 226,00 mensili. Nel caso di mutui contratti precedentemente alla situazione di bisogno, per alloggi di classe A/2, A/3, A/4 o A/6, viene conteggiata la spesa realmente sostenuta fino ad un tetto che al momento si ritiene di fissare anch'esso in € 226,00 mensili.

Il minimo di pensione per i lavoratori dipendenti INPS costituisce la quota base da corrispondere al richiedente; quando si tratti di nucleo familiare, le quote degli altri componenti il nucleo, vengono così fissate:

- 70% per il secondo componente a carico
- 40% per gli altri componenti.

L'importo del contributo è determinato in misura tale da integrare al minimo vitale il reddito mensile percepito, comprensivo degli assegni familiari. Il reddito mensile si calcola sommando tutti i ratei mensili, compresa la tredicesima e dividendo per dodici.

Anche la cifra massima erogabile mensilmente, pari a € 686,73 per l'anno 2007, potrà essere adeguata di anno in anno applicando la percentuale di aumento fissata sulla base dei dati ISTAT.

Art. 5 - Beneficiari:

Possano essere beneficiari:

persone o famiglie "a rischio" sociale nei cui confronti i servizi sociali formulino un piano globale e specifico inteso a farle uscire dalla situazione di emergenza in un arco di tempo definito e se si valuta l'intervento efficace e mirato al raggiungimento dell'autonomia.

In particolare si individuano i seguenti cittadini:

- anziani con età superiore ai 64 anni;
- persone sole che presentino un'invalidità superiore al 74% riconosciuta dalla Competente Commissione per gli Invalidi Civili;
- anziani con età tra i 60 e i 64 anni che presentino una invalidità superiore al 46% riconosciuta dalla Competente Commissione per gli Invalidi Civili;
- donne in stato di gravidanza in situazioni sociali precarie per il periodo di gestazione ed i primi 6 mesi dopo il parto;
- nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e che manchino delle condizioni materiali necessarie per un'autonoma conduzione della famiglia nel periodo immediatamente successivo alla manifestazione della situazione di disagio (non oltre i primi 6 mesi);

- genitori separati legalmente o di fatto con figli minori a carico, senza alcun sostentamento da propria attività lavorativa o contributo del coniuge, né appoggio familiare nel periodo immediatamente successivo all'avvenuta separazione (non oltre i primi 6 mesi);
- nuclei familiari con minori in stato di grave compromissione socio economica relazionale, ma che si valuta opportuno non allontanare dal proprio nucleo familiare;
- giovani in età tra i 18 e i 21 anni precedentemente in affidamento familiare o inseriti presso strutture residenziali, per i quali non sia ancora stato portato a termine il progetto educativo tendente all'autonomia individuale e qualora si ravvisi l'opportunità di consentire di completare il ciclo di studi e di qualificazione;
- cittadini tossicodipendenti nella fase di disintossicazione su progetto riabilitativo specifico e finalizzato, elaborato con il Servizio per le Tossicodipendenze per un periodo definito;
- pazienti psichiatrici su progetto riabilitativo specifico e finalizzato elaborato con il Servizio di Salute Mentale di zona per un periodo definito e qualora lo stesso servizio sanitario dichiari una inabilità lavorativa temporanea;
- cittadini ex detenuti nel primo periodo dopo la conclusione della detenzione (non oltre i primi 6 mesi) a condizione di verificare un'effettiva volontà di reinserimento sociale;
- famiglie di detenuti nel primo periodo di limitazione della libertà personale del familiare capofamiglia (non oltre i primi 6 mesi);
- persone in età compresa fra i 55 e i 64 anni difficilmente ricollocabili, senza possibilità o opportunità di lavoro anche saltuario o altri proventi e che vivono in croniche e non risolvibili condizioni di emarginazione.

Ribadito che possono essere beneficiari del contributo di integrazione secondo il criterio del minimo vitale i nuclei o i singoli che si trovino nelle condizioni sopra specificate, il contributo può essere corrisposto per il periodo strettamente necessario e in genere:

- può essere continuativo per
 - o soggetti con età dai 64 anni in su;
 - o persone sole che presentino un'invalidità superiore al 74% riconosciuta dalla Competente Commissione per gli Invalidi Civili;
 - o anziani con età tra i 60 e i 64 anni che presentino una invalidità superiore al 46% riconosciuta dalla Competente Commissione per gli Invalidi Civili;
- può essere erogato per il periodo necessario sino ad un massimo di 6 mesi annui per le restanti tipologie.

Art. 6 - Motivi di esclusione:

Sono motivi di esclusione:

- reddito superiore o pari al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso) o di beni mobili registrati a condizione che non siano stati immatricolati nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di riviste specializzate, non superino il valore di 3.000,00 euro. Nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità al contributo che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi 3000 euro. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato quale strumento di lavoro o per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate e che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- condizioni socio economiche tali da far presumere un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;

- mancanza di collaborazione da parte del cittadino nella realizzazione del progetto concordato;
- rilascio di dichiarazioni non corrispondenti al vero sulla composizione familiare e sul reddito e/o omissioni gravi di informazioni;
- mancata consegna della documentazione richiesta;
- rifiuto di proposte di lavoro o non attivazione nella ricerca di un lavoro (non iscrizione al CPI, rifiuto di partecipare a progetti del CPI, ecc...).

TITOLO III

Art.7 - CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE

Per minimo alimentare si intende il livello minimo di soddisfacimento delle esigenze alimentari del singolo o del nucleo.

La quota base per ciascun componente della famiglia anno 2007 è pari a €114,00 mensili senza distinzioni di età con un massimale per nucleo pari a €565,00 mensili. Per gli anni successivi, tali importi potranno essere aggiornati su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Il contributo da erogare è pari alla differenza tra il minimo alimentare del nucleo, più/meno il 30%, meno il reddito accertato comprensivo degli assegni familiari.

Art. 8 - Beneficiari:

- o Adulti in difficoltà con disponibilità alla strutturazione condivisa ed alla realizzazione di progetti mirati al raggiungimento dell'autonomia sociale ed economica;
- o Nuclei con minori in cui non esistono fonti di reddito sufficienti e tale condizione di povertà è dovuta a reali difficoltà nel reperimento di risorse.

Occorre evidenziare che l'efficacia dell'intervento economico è legata alla presenza di un altro elemento, in mancanza del quale è vanificato lo scopo e, pertanto, non si deve ritenere utile la predisposizione. Questo elemento è: l'impegno verificato del soggetto, cui l'intervento è diretto, a collaborare al progetto concordato per il suo caso e finalizzato alla sua autonomizzazione sociale ed economica.

Nei casi di dimissione recente da un posto di lavoro, ai fini di equità di trattamento tra tutti i nuclei senza reddito, si ritiene che il nucleo interessato possa essere ammesso all'assistenza quando abbia consumato l'indennità di liquidazione a suo tempo percepita.

Il contributo può essere erogato per il periodo necessario sino ad un massimo di 3 mesi annui eccezionalmente rinnovabili per altri tre mesi. Può essere riproposto solo al verificarsi di grave disagio socio-economico. E' comunque sospeso nel caso in cui venisse offerto un lavoro e questi fosse rifiutato.

Art. 9 - Motivi di esclusione:

Non possono essere erogati sussidi al Minimo Alimentare nei casi seguenti:

- reddito superiore o pari al minimo alimentare;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso) o di beni mobili registrati a condizione che non siano stati immatricolati nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di riviste specializzate, non superino il valore di 3.000,00 euro. Nel caso in cui il nucleo sia

- proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità al contributo che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi 3000 euro. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato quale strumento di lavoro o per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate e che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- condizioni socio economiche tali da far presumere un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
 - mancanza di collaborazione da parte del cittadino nella realizzazione del progetto concordato;
 - rilascio di dichiarazioni non corrispondenti al vero sulla composizione familiare e sul reddito e/o omissioni gravi di informazioni;
 - mancata consegna della documentazione richiesta;
 - rifiuto di proposte di lavoro o non attivazione nella ricerca di un lavoro (non iscrizione al CPI, rifiuto di partecipare a progetti del CPI, ecc...).
 - non iscrizione ai corsi per il conseguimento della licenza se privi di licenza della scuola dell'obbligo, ovvero ai corsi di alfabetizzazione per adulti, secondo i limiti di legge, nei tempi previsti o concordati con il Servizio Sociale Territoriale. Da tale obbligo sono esenti le persone di età superiore a 55 anni.

TITOLO IV

Art.10 - CONTRIBUTI VOLTI A SODDISFARE BISOGNI SPECIFICI

Per contributi volti a soddisfare bisogni specifici si intendono gli interventi economici volti ad assicurare supporti domiciliari e quanto altro possa alleviare determinate tipologie di disagio.

Art. 11 - Beneficiari:

Le persone che hanno titolo ad usufruire di assistenza economica ad integrazione del minimo vitale o del minimo alimentare sulla base di un progetto di sostegno, possono presentare bisogni specifici non coperti dal minimo vitale o alimentare che occorre soddisfare ai fini del mantenimento delle condizioni di benessere psicofisico.

Altre persone risultano in grado con il proprio reddito di far fronte al Minimo Vitale, ma non ai bisogni specifici sottoelencati; a questi due gruppi di utenti è possibile erogare un intervento economico atto a dare soddisfazione al bisogno di esso nei casi di:

- ❖ **Alloggio:** necessità di garantire una provvisoria sistemazione abitativa a persone senza fissa dimora o comunque prive temporaneamente di una adeguata abitazione. Il Consorzio può sostenere gli interventi comunali sul tema “casa” esclusivamente per i cittadini aventi problematiche sociali relative a reddito, assenza di rete familiare, isolamento sociale,... . L'attivazione dell'intervento avverrà a seguito di segnalazione del Sindaco del Comune di residenza del cittadino, con indicazione dei provvedimenti che il Comune ha assunto per il problema abitativo;
- ❖ **Forniture di materiali o esecuzione di interventi manutentivi:** miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture di materiali od interventi manutentivi essenziali a condizione che tali interventi non siano di competenza di altri Enti;
- ❖ **Assistenza diurna di minori:** assistenza per minori dagli 0 ai 14 anni che, pur avendo almeno un genitore valido, necessitano di custodia nelle ore di assenza di quest'ultimo per giustificati motivi. Nei confronti dei minori di cui al caso presente, possono essere erogati

pagamenti per servizi di assistenza diurna qualora i servizi pubblici non siano in grado di soddisfare tale necessità. Il contributo per tale intervento va esclusivamente proposto previa predisposizione di dettagliato piano di lavoro sul soggetto, discusso e concordato con i Responsabili del Progetto Minori dell'Ente.

Il contributo di cui ai punti precedenti viene erogato nella misura massima della differenza tra reddito e minimo vitale del nucleo (più/meno il 30%) + affitto + costo del servizio: il costo del servizio è considerato per intero fino alla concorrenza dei massimali stabiliti.

Art. 12 - TABELLA DEI MASSIMALI DI INTERVENTO IN SODDISFAZIONE AI BISOGNI SPECIFICI

- ❖ Alloggio: costo della pensione o struttura analoga in cui viene ospitato il cittadino. Il contributo, intestato al cittadino stesso, può essere erogato per il periodo necessario sino ad un massimo di 2 mesi annui. Il massimale è pari a € 1.200,00 mensili per l'intero nucleo. In caso di persona singola il massimale viene ridotto del 35%.
- ❖ Forniture di materiali o esecuzione di interventi manutentivi: contributo fino ad un massimale di €500,00 annui;
- ❖ Assistenza diurna di minori a domicilio: qualora non sia possibile intervenire mediante servizi pubblici, il contributo per il servizio è erogabile fino al massimale di € 450,00 mensili per 6 mesi annui, compatibilmente con quanto previsto nel progetto sul nucleo. Il contributo erogato è comprensivo degli oneri previdenziali a carico del cittadino.

Art. 13 - Motivi di esclusione:

Non possono essere erogati sussidi volti a soddisfare bisogni specifici nei casi seguenti:

- reddito superiore o pari al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso) o di beni mobili registrati a condizione che non siano stati immatricolati nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di riviste specializzate, non superino il valore di 3.000,00 euro. Nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità al contributo che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi 3000 euro. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato quale strumento di lavoro o per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate e che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- condizioni socio economiche tali da far presumere un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
- mancanza di collaborazione da parte del cittadino nella realizzazione del progetto concordato;
- rilascio di dichiarazioni non corrispondenti al vero sulla composizione familiare e sul reddito e/o omissioni gravi di informazioni;
- mancata consegna della documentazione richiesta;
- rifiuto di proposte di lavoro o non attivazione nella ricerca di un lavoro (non iscrizione al CPI, rifiuto di partecipare a progetti del CPI, ecc...);
- assistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) che di fatto vi provvedano.

TITOLO V

Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Oltre agli interventi ordinari, di cui ai punti precedenti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che, comunque, con un intervento straordinario "una tantum" possono essere affrontate, eventualmente anche con l'aiuto di altri Enti. L'intervento economico straordinario, debitamente motivato e documentato, può essere erogato, di norma, nella misura fino al 50% della spesa da affrontare e fino al massimale di €500,00 annui.

Art. 15 - Beneficiari:

Possono essere beneficiari i singoli o nuclei familiari il cui reddito di norma sia pari o inferiore al minimo vitale, eventualmente aumentato degli assegni familiari nel caso di nucleo.

Tali contributi potranno essere erogati, previa documentata relazione dei Servizi Sociali Territoriali, una sola volta nel corso dell'anno.

Art. 16 - Motivi di esclusione:

Non possono essere erogati contributi straordinari nei casi seguenti:

- reddito superiore o pari al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso) o di beni mobili registrati a condizione che non siano stati immatricolati nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di riviste specializzate, non superino il valore di 3.000,00 euro. Nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità al contributo che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi 3000 euro. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato quale strumento di lavoro o per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate e che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento;
- condizioni socio economiche tali da far presumere un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
- mancanza di collaborazione da parte del cittadino nella realizzazione del progetto concordato;
- rilascio di dichiarazioni non corrispondenti al vero sulla composizione familiare e sul reddito e/o omissioni gravi di informazioni;
- mancata consegna della documentazione richiesta;
- rifiuto di proposte di lavoro o non attivazione nella ricerca di un lavoro (non iscrizione al CPI, rifiuto di partecipare a progetti del CPI, ecc...);
- assistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) che di fatto vi provvedano.

TITOLO VI

Art. 17 – PROCEDURE PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Per l’ avvio della procedura occorre che l’interessato faccia domanda scritta e autocertificazione su modello apposito (Allegato A).

Tale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concerne:

- stato di famiglia e verifica anagrafica (tali documenti devono essere richiesti direttamente dagli uffici);
- condizione di reddito di tutti i membri della famiglia (compresa disoccupazione, occupazione saltuaria, pensione, ecc.);
- proventi economici diversi da lavoro o pensione (aiuti, prestiti, contributo di parenti o di altri Enti,...);
- proprietà di beni mobili o immobili;
- importo d’affitto;
- declaratoria dei parenti tenuti agli alimenti e la loro situazione familiare e professionale. Tale dichiarazione dovrà contenere, per quanto possibile, tutti gli elementi necessari per individuare se i suddetti parenti siano o meno in grado di contribuire alle necessità del nucleo e inoltre dovrà essere fatto espressamente dichiarare dal cittadino se i parenti tenuti agli alimenti (e in grado di provvedere) effettivamente vi provvedano.

Per bisogni non compresi nel minimo vitale, oltre alla suddetta documentazione, è richiesta copia della documentazione delle spese da effettuare con preventivi, o fatture se la spesa è già stata effettuata. In caso di presentazione del solo preventivo, una volta sostenuta la spesa, dovrà essere presentata relativa fattura.

Art. 18 - ISTRUTTORIA DEL CASO

L’istruttoria si svolge con le sottoindicate sequenze e modalità:

- attenta valutazione professionale della situazione sociale complessiva del cittadino mediante colloqui professionali, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio per verificare l’effettiva situazione di bisogno e l’efficacia dell’intervento che si intende proporre;
- elaborazione di progetto di sostegno e sottoscrizione di relativo “contratto” da parte di operatori e cittadino;
- esame preliminare della documentazione prodotta per l’apertura del caso ai fini dell’accertamento dell’esistenza delle condizioni di ammissibilità all’intervento economico;
- ad avvenuta verifica della documentazione di cui al punto precedente, accertamento sulla situazione economica del richiedente;

La veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli utenti va attentamente controllata.

A tal fine, come già in altre zone, gli operatori potranno effettuare verifiche direttamente e/o richiedere la collaborazione del corpo di Polizia Municipale per far attuare verifiche ogniqualvolta lo ritengano opportuno o almeno periodicamente a campione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese che comunque sono ritenute valide fino a prova contraria.

L'entità del contributo, la sua decorrenza e la sua durata sono proposti dall'operatore che ha in carico il cittadino secondo i criteri fissati dalla presente deliberazione. In ogni caso non si darà luogo all'erogazione del contributo qualora l'entità dello stesso non raggiunga la cifra minima di € 30 mensili.

La proposta, redatta sull'apposito modulo, dovrà comprendere la relazione sociale redatta sulla base delle informazioni desunte e della visita domiciliare e dovrà pervenire agli Uffici Centrali del CISSA corredata dalla seguente documentazione:

- ❖ domanda sottoscritta del cittadino su modello apposito;
- ❖ certificazione anagrafica da richiedersi direttamente al Comune di residenza del cittadino;
- ❖ scheda con conteggi
- ❖ delega qualora necessaria;
- ❖ fotocopia eventuale documentazione fornita dal cittadino.

L'istruttoria ha, di norma, una durata massima di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e si conclude con la determinazione del tipo di contributo e della sua entità o della non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o per ammissione ad altro servizio.

La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all'accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente (decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula di convenzioni.

Se la domanda completa di tutta la documentazione richiesta viene presentata entro il 15 del mese, il contributo decorre dal mese in corso; se invece viene presentata dopo il 15 del mese, il contributo decorre dal mese successivo.

Il contributo può essere erogato:

- in contanti presso la tesoreria del Consorzio;
- con l'emissione di assegni circolari recapitati all'indirizzo fornito dal cittadino;
- con accredito su conto corrente postale o bancario.

Qualora il cittadino fosse impossibilitato a riscuotere direttamente il contributo, è possibile la delega a persona di fiducia: in tal caso l'operatore deve far compilare l'apposito modulo e indicare nella proposta il nominativo della persona delegata.

I cittadini che non risultano aver diritto all'intervento verranno informati direttamente dall'operatore. Qualora il richiedente ritenga di dar corso comunque alla domanda, l'operatore, completata l'istruttoria ed espresso il parere negativo, inoltrerà la pratica all'Ufficio Centrale.

I provvedimenti di ammissione e di non ammissione all'assistenza economica sono comunicati in forma scritta agli interessati, motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Si evidenzia che l'Ente Pubblico, in caso di accertato reddito escludente il titolo dell'assistenza, può procedere ad attivare nei confronti dell'assistito l'azione di rivalsa rispetto a somme erogate.

Art. 19 - RICORSI

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto o sospeso il contributo possono, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta al Direttore del Consorzio.

Il Direttore, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati decide, entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.